

AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI
CAMBIAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI

AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ'

FEBBRAIO - MARZO 2013


NOTIZIE AMBIENTE

1. MUD 2013;
2. Ambiente ed energia, 8 provvedimenti ancora in attesa di pubblicazione;
3. "CSS", ok definitivo a Dm su cessazione qualifica rifiuto;
4. Bonifiche dei siti: emanata la delibera dell'Albo che modifica i requisiti di iscrizione alla categoria 9 - imprese che eseguono bonifiche dei siti;
5. Terre da scavo, il Dm 161/2012 non si applica al riutilizzo in sito;
6. Legno, parte il sistema di tracciabilità;
7. Manutenzione caldaie, Iva al 10%;
8. Tar Veneto, la produzione di calcestruzzo in cava va autorizzata.

NOTIZIE SICUREZZA

9. Formazione Accordo Stato Regioni;
10. Premio Imprese per la Sicurezza 2013;
11. Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi possibile fino al 31 maggio 2013 - chiarimenti del Ministero del Lavoro;
12. Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: da oggi (12/03) in vigore.

AMBIENTE



MUD 2013

Sul Supplemento ordinario n.213 della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, è stato pubblicato il **D.P.C.M. del 20 dicembre 2012 "Approvazione del modello unico di**

dichiarazione ambientale per l'anno 2013".

Tale decreto individua il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), articolato in comunicazioni, che dovrà essere presentato, entro il 30 aprile 2013, con riferimento all'anno 2012, da parte dei seguenti soggetti:

1. Comunicazione Rifiuti speciali

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni

artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c),d) e g)).

- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

- CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c).

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Come ogni anno, Mastergroup Srl è a disposizione per l'espletamento della pratica MUD per le aziende assoggettate all'obbligo di dichiarazione annuale.

Per maggiori informazioni in merito contattare:

Ing. S. Martini – martini@mgnet.it



Ambiente ed energia, 8 provvedimenti ancora in attesa di pubblicazione

Autorizzazione unica ambientale, bioshopper, "CSS", trattamento fanghi, certificatori energetici, ispezioni di impianti termici. Sono ben 8 i provvedimenti in materia ambientale ed energetica approvati definitivamente ma non ancora pubblicati in Gazzetta ufficiale.

Un ritardo nella pubblicazione ufficiale – condizione per la loro efficacia – che non fa bene al rilancio del sistema Paese. Particolarmente atteso è il Dpr sulla autorizzazione unica ambientale che semplifica la burocrazia per le piccole imprese riunendo in un unico provvedimento 7 diverse autorizzazioni ambientali che finora bisognava chiedere separatamente, con facoltà per le Regioni di ampliare in numero di atti da includere nell'autorizzazione unica. Ugualmente attesi sono il Dm sull'end of waste (cessazione della qualifica di "rifiuto") dei combustibili solidi secondari (CSS) ai sensi dell'articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 e il Dm che esclude dalle autorizzazioni ai fini di tutela dell'aria le linee di trattamento fanghi da impianti di trattamento acque.

Le imprese e i professionisti dell'energia guardano impazienti invece l'uscita di due provvedimenti emanati dopo alcuni anni di attesa e l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea: il Dpr su

ispezione e manutenzione impianti termici che integra lo "storico" Dpr 412/1993 e quello sui requisiti dei certificatori energetici degli edifici ex Dlgs 192/2005. Completano il quadro il Dlgs di recepimento della direttiva 2009/29/Ce che modifica e perfeziona il sistema Ue dell'emission trading (scambio quote di emissione gas effetto serra), il Dlgs sulla trasparenza delle informazioni delle pubbliche Amministrazioni che coinvolge anche l'informazione ambientale e il Dm sui requisiti tecnici dei bioshopper.



"CSS", ok definitivo a Dm su cessazione qualifica rifiuto

Il Ministro dell'ambiente ha firmato il 15 febbraio 2013 il decreto che mira a fare "uscire" dalla disciplina dei rifiuti – a precise e rigorose condizioni – alcune tipologie di combustibili solidi secondari ("CSS"), per essere impiegate negli impianti industriali particolarmente attrezzati allo scopo.

Lo schema di decreto, che aveva avuto il via libera dal Consiglio di Stato il 21 giugno 2012 ed era stato notificato alla Commissione europea ai sensi direttiva 98/34/Ce si appresta così ad approdare in Gazzetta ufficiale. Lo schema di regolamento attua l'articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 ("Cessazione dalla qualifica di rifiuto") stabilendo, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della

salute, le precise condizioni alle quali alcune tipologie di "CSS" cessano di essere rifiuti speciali e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetta "end of waste" nella terminologia della direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti).

Il regolamento limita però la disciplina a particolari categorie di combustibili solidi secondari qualora utilizzati in determinate tipologie di impianti (in particolare determinati cementifici e centrali termoelettriche). Si ricorda che invece il secondo schema di regolamento sui "CSS" che istituisce un regime giuridico speciale per i combustibili solidi secondari che siano utilizzati in cementifici, dopo avere avuto l'ok dalla Commissione ambiente del Senato il 16 gennaio, è stato "bocciato" da quella della Camera lo scorso 11 febbraio 2013.

Fonte: Reteambiente

Bonifiche dei siti: emanata la delibera dell'Albo che modifica i requisiti di iscrizione alla categoria 9 - imprese che eseguono bonifiche dei siti

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha modificato i requisiti di iscrizione alla categoria 9, relativa alle imprese che eseguono la bonifica dei siti, con la delibera n. 1 del 30 gennaio 2013. Il provvedimento abroga l'allegato "B" alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, relativo al valore delle opere di bonifica eseguite al fine di stabilire il requisito di iscrizione alle diverse classi, sostituendolo con un "nuovo" allegato "B" che stabilisce gli importi delle opere eseguite per la sola classe A; il requisito dei lavori svolti negli

anni precedenti non è più richiesto per le altre classi di iscrizione.

Fonte: Unindustria TV



Terre da scavo, il Dm 161/2012 non si applica al riutilizzo in sito

Chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente sul regolamento per l'utilizzo come sottoprodotti delle terre da scavo (Dm 10 agosto 2012, n. 161, in vigore dal 6 ottobre scorso) che non tratta il materiale riutilizzato nello stesso sito di produzione.

La risposta secondo il Ministero (nota del 14 novembre 2012 indirizzata all'Ordine dei geologi dell'Umbria) sarebbe intrinseca al campo di applicazione del Dlgs 152/2006 (nel cui ambito è stato emanato il Dm 161/2012), da cui è escluso "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato". Tali indicazioni sono state però criticate dall'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) in quanto foriere di nuove incertezze applicative.

Il MinAmbiente ha inoltre chiarito nella stessa nota che il Dm 161/2012 non tratta le cd. "piccole quantità" (meno di 6mila mc) perché l'articolo 266 del Dlgs

152/2006 indica la necessità di un diverso decreto (omettendo di ricordare però che sono passati 6 anni da quando il Dm 2 maggio 2006 approvato dal MinAmbiente a tal fine, venne dichiarato inefficace dallo stesso MinAmbiente per il mancato vaglio preventivo della Corte dei Conti).

Fonte: Reteambiente



Legno, parte il sistema di tracciabilità

Scatta il 3 marzo 2013, l'efficacia del regolamento 995/2010/Ue che obbliga gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno della Ue ad un sistema di "dovuta diligenza".

Il regolamento prevede innanzitutto il divieto di commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale, ossia ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione (articolo 4); il sistema della cd. "dovuta diligenza" stabilisce inoltre delle procedure che dovrebbero evitare la violazione di tale divieto, ad integrazione di quanto già previsto dal sistema di "licenze Flegt" istituito dal regolamento 2173/2005/Ce e sarà obbligatorio solo per gli operatori che commercializzano per la prima volta il legno sul mercato interno.

I commercianti, ai fini della tracciabilità, devono essere in grado di identificare i soggetti (operatori o commercianti) che

hanno fornito loro il legno, e quelli a cui hanno fornito il legno, e di comunicare tali informazioni all'autorità competente ove ne facesse richiesta. Tali informazioni dovranno essere conservate per almeno 5 anni.

Fonte: Reteambiente

Manutenzione caldaie, Iva al 10%

Sconta l'Iva al 10% e non al 21% il servizio di manutenzione obbligatoria degli impianti di riscaldamento e il controllo delle emissioni. Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella risoluzione 4 marzo 2013, n. 15/E.

L'agevolazione riguarda la manutenzione ordinaria di impianti condominiali o a uso esclusivo, tipo le caldaie, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria, che beneficiano dell'agevolazione Iva al 10%, sono compresi quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, comprese le prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento (verifiche periodiche e ripristino della funzionalità).

I professionisti che hanno applicato ai clienti l'Iva piena (21%) potranno chiederne il rimborso entro due anni dal versamento, a patto che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita ai clienti finali, cioè ai consumatori.

Fonte: Reteambiente

Tar Veneto, la produzione di calcestruzzo in cava va autorizzata

L'impianto per la produzione di calcestruzzo che utilizza inerti e rifiuti

costituisce in ogni caso una "variante sostanziale" dell'attività già autorizzata di frantumazione, quindi assoggettabile alla medesima disciplina.

Così si esprime il Tar Veneto (sentenza 137/2013) nell'annullare una determinazione provinciale con cui era stata autorizzata la realizzazione dell'impianto come mero "ampliamento" al già autorizzato impianto di recupero dei rifiuti inerti (frantumazione), oltretutto escludendo il progetto dalla sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale (altro motivo di annullamento).

Il Tar contesta in primis la violazione della legge regionale che, transitoriamente, richiede un'approvazione espressa in sede di Consiglio provinciale per tutti i nuovi impianti di gestione dei rifiuti. Tra questi rientra sicuramente il caso in questione, visto che l'impianto di frantumazione, seppur autorizzato, non è mai entrato in funzione e non può quindi considerarsi "impianto esistente" ai fini della legge.

SICUREZZA

Formazione Accordo Stato Regioni

Il **12 marzo 2013** entra in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sulla "**Formazione di abilitazione all'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro**".

Tale accordo stabilisce modalità e tempistiche di erogazione dei corsi di formazione teorica e pratica.

Le attrezzature individuate dall'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 per le quali è richiesta un'abilitazione specifica sono:

- a) **Piattaforme di lavoro mobili elevabili;**

- b) **Gru a torre;**
- c) **Gru mobile;**
- d) **Gru per autocarro;**
- e) **Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:**
 - 1. Carrelli semoventi a braccio telescopico;
 - 2. Carrelli industriali semoventi;
 - 3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi;
- f) **Trattori agricoli o forestali;**
- g) **Macchine movimento terra:**
 - 1. Escavatori idraulici;
 - 2. Escavatori a fune;
 - 3. Pale caricatori frontali;
 - 4. Terne;
 - 5. Autoribaltabile a cingoli;

h) **Pompa per calcestruzzo**

Gli operatori addetti all'utilizzo di tali attrezzature devono quindi frequentare specifici corsi di formazione e/o aggiornamento.

Mastergroup S.r.l., soggetto formatore accreditato, organizza ed eroga i corsi di formazione in conformità alle disposizioni dell'accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Per qualsiasi informazione contattare:
Mastergroup S.r.l. – viale Carducci 27 – Conegliano (TV)
Tel. 0438 35157 Fax 0438 420428
www.mgnet.it e-mail: info@mgnet.it

Premio Imprese per la Sicurezza 2013

Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) ed

Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), hanno realizzato la II edizione del "Premio Imprese per la sicurezza", al fine di offrire un significativo contributo al processo di diffusione della cultura della sicurezza che coinvolge tutto il sistema produttivo italiano.

Sulla homepage del sito Confindustria (<http://www.confindustria.it>), cliccando sul banner "Premio imprese per la sicurezza 2013", sono disponibili il regolamento del premio (contenente una descrizione delle fasi ed i riferimenti dell'iniziativa) ed il modulo di registrazione, da compilare prima di procedere con il questionario on-line (scadenza 22 marzo 2013).

Scopo del Premio è quello di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza e di diffondere le prassi migliori, premiando le imprese che si distinguono per l'impegno concreto in materia di salute e sicurezza e per i risultati gestionali conseguiti verso il miglioramento continuo.

Il Premio vuole in sostanza misurare il livello di innovazione ed il grado di consapevolezza cui l'impresa è pervenuta, facendone emergere i profili più rimarchevoli, assegnando un riconoscimento alle migliori aziende, capaci di mantenere ed accrescere il proprio vantaggio competitivo attraverso la gestione della salute e sicurezza ed offrire allo stesso tempo l'opportunità di effettuare, attraverso la compilazione del questionario, un check-up sulla loro situazione in materia di sicurezza.

Si tratta, quindi, di diffondere la cultura dell'innovazione e dell'eccellenza anche sul tema della salute e sicurezza, per una maggiore competitività e sviluppo del sistema Paese.

Il Premio è rivolto a tutte le imprese, anche non aderenti al sistema Confindustria, ed è assegnato per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale.

I premi, che consistono in onorificenze simboliche, saranno conferiti alle aziende in funzione della fascia di punteggio

ottenuto: Award (alla fascia più alta) e a seguire i Prize. Saranno assegnate, inoltre, menzioni per le aziende che hanno sviluppato progetti specifici ad esempio in tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli appalti/subappalti, o progetti innovativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fonte: Unindustria TV

Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi possibile fino al 31 maggio 2013 - chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con sua circolare (Prot. 32/0002583/MA001.A001), ha chiarito che le imprese che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013, cioè 3 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre 2012 che stabilisce le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi. A partire dal 1 giugno 2013, quindi, le imprese che occupano fino a 10 lavoratori dovranno avere redatto il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate oppure secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008. Ricordiamo, infatti, che l'adozione delle procedure standardizzate è una possibile modalità di adempiere all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi e non un obbligo per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori; qualora queste aziende avessero già redatto un documento di valutazione dei rischi completo non dovranno assolvere ad alcun altro obbligo.

Fonte: Unindustria TV

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: da oggi (12/03) in vigore

Con circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione dell'Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

Fonte: Ministero del lavoro